

CIRCOLARE INFORMATIVA del 02/07/2018

Oggetto: nuovi criteri di assegnazione della caratteristica di pericolo HP14 – ECOTOSSICO –

Con decorrenza 5 luglio 2018 entra in vigore il *Regolamento (UE) 997/2017*, emanato dal Consiglio in data 8 giugno 2017, il quale modifica l'*Allegato III della direttiva 2008/98/CE* del Parlamento europeo e del Consiglio, modificando i criteri di assegnazione della caratteristica di pericolo HP14 “ecotossico”.

La sopracitata modifica, attesa fin dall’emanazione del *Reg. (UE) 1179/2016*, a causa della complessità degli studi e delle valutazioni necessari al fine di ottenere l’allineamento della classificazione ai criteri previsti dal *Reg. (CE) 1272/2008 (Reg. CLP)*, è rimasta sospesa sino all’emanazione dell’attuale Regolamento per fissare a livello comunitario dei criteri per l’attribuzione della caratteristica di eco tossicità ai rifiuti.

In precedenza all’emanazione del *Regolamento (UE) 997/2017*, di fatto, l’assegnazione della caratteristica HP14 era a discrezione dei singoli Stati Membri. Con validità fino al 5 luglio 2018, in Italia è la *Legge Nazionale 125/2015* il riferimento legislativo per l’attribuzione della caratteristica di pericolo HP14, la quale rimanda alle disposizioni previste dalla normativa in merito al trasporto merci pericolose su strada (*ADR*) per la classe 9 – M6 e M7.

Nello specifico, fanno parte della suddetta classe, ai fini del trasporto, le sostanze e le miscele classificate secondo i criteri del *CLP* come:

- *Aquatic Acute 1* – H400;
- *Aquatic Chronic 1* – H410;
- *Aquatic Chronic 2* – H411.

L’attuale Regolamento (UE) 997/2017, invece, estende il campo d’applicazione tenendo in considerazione anche gli effetti deleteri per lo strato di ozono e i pericoli irreversibili all’ambiente acquatico, pertanto anche i rifiuti costituiti da:

- Sostanze o miscele classificate pericolose per lo strato di ozono – H420;
- Sostanze o miscele classificate pericolose per l’ambiente acquatico – pericolo cronico di categoria 3 – H412;
- Sostanze o miscele classificate pericolose per l’ambiente acquatico – pericolo cronico di categoria 4 – H413.

Dunque, la caratteristica di pericolo HP14 sarà attribuita ai seguenti rifiuti:

- a) rifiuti che contengono una sostanza classificata *Ozone 1* (H420) in concentrazione $\geq 0,1$ %;
- b) rifiuti che contengono una o più sostanze classificate *Aquatic Acute 1* (H400) se la somma delle concentrazioni di tali sostanze è ≥ 25 %;



- c) rifiuti che contengono una o più sostanze classificate *Aquatic Chronic 1, 2, 3 e 4* (H410, H411, H412 o H413) se il risultato delle sommatorie seguenti è $\geq 25\%$:

$$100 \times \Sigma C(H410) + 10 \times \Sigma C(H411) + \Sigma c(H412) \geq 25\%$$

$$\Sigma C(H410) + \Sigma C(H411) + \Sigma C(H412) + \Sigma C(H413) \geq 25\%$$

dove: Σ = somma e C = concentrazioni delle sostanze.

Di seguito, una tabella riportante i nuovi limiti di concentrazione previsti dal nuovo *Regolamento (UE) 997/2017* e le sommatorie che devono essere applicate al fine di verificare il rispetto dei limiti imposti:

Legge 125/2015		Regolamento 997/2017	
Codici di classe e categorie	Limite di Concentrazione	Codici di classe e categorie di pericolo	Limite di Concentrazione
$\Sigma C(H400) \times M$	$\geq 25\%$	$\Sigma C(H4001)$	$\geq 25\%$
$\Sigma C(H410) \times M$	$\geq 25\%$	$100 \times \Sigma C(H4101) + 10 \times \Sigma C(H4112) + \Sigma C(H4122)$	$\geq 25\%$
$\Sigma C(M \times 10 \times H410) + \Sigma CH411$	$\geq 25\%$	$\Sigma C(H4101) + \Sigma C(H4112) + \Sigma C(H4122) + \Sigma C(H4132)$	$\geq 25\%$
/	/	H420	$\geq 0,1\%$

A differenza del *Regolamento CLP* (e dell'*ADR*), i fattori moltiplicativi M non sono tenuti in considerazione. Tuttavia, il *Reg. (UE) 997/2017* specifica che il metodo di calcolo potrà in futuro essere nuovamente rivisto per tenere conto anche di tali fattori.

Oltre all'introduzione di nuove sostanze e/o miscele, il nuovo Regolamento introduce il concetto di valore soglia: sostanze con concentrazioni inferiori a tale valore non contribuiscono alla sommatoria.

Si applica un valore soglia dello 0,1 % alle sostanze classificate H410 e dell'1% alle sostanze classificate H411, H412 o H413.

La classificazione del rifiuto può essere effettuata, oltre che con il metodo delle sommatorie sopra illustrato, anche sulla base di test sperimentali (test di ecotossicità). In tal caso dovranno essere utilizzati i metodi previsti dal *Reg. (CE) 440/2008*, in accordo con quanto previsto dal *Reg. CLP*. Nel caso in cui vengano applicati entrambi gli approcci, prevalgono i risultati della prova analitica.

Cosa implica l'introduzione del *Regolamento 997/2017* a partire dal 5 luglio 2018?

L'approvazione del nuovo Regolamento comporterà ovvie conseguenze sulla classificazione dei rifiuti. In particolare, potranno risultare pericolosi per l'ambiente anche rifiuti che ad oggi non presentano i requisiti



necessari per esserlo ai sensi dei criteri attuali. Anche rifiuti classificati come non pericolosi, in seguito ad una loro riclassificazione, potranno risultare ecotossici per l'ambiente.

Tuttavia, in alcuni casi, l'estromissione dei fattori moltiplicativi M potrebbe riportare il valore della concentrazione per l'assegnazione della caratteristica di pericolo HP14 al di sotto dei limiti regolamentati e permettere la declassificazione del rifiuto.

Pertanto, potranno verificarsi le seguenti diverse condizioni:

- a) rifiuto ecotossico secondo l'ADR che rimane ecotossico anche secondo il *Regolamento 997/2017*;
- b) rifiuto ecotossico secondo l'ADR che non è (più) ecotossico secondo il *Regolamento 997/2017*;
- c) rifiuto non ecotossico secondo l'ADR che rimane non ecotossico anche secondo il *Regolamento 997/2017*;
- d) rifiuto non ecotossico secondo l'ADR che acquisisce la caratteristica di ecotossico secondo il *Regolamento 997/2017*.

Inoltre, in funzione dell'applicazione dal 1° marzo 2018 dell'aggiornamento del *CLP*, si possono verificare anche le seguenti ulteriori situazioni:

- e) rifiuto non ecotossico secondo l'ADR fino al 28 febbraio 2018, diventato eco tossico per effetto delle modifiche al *CLP* dal 1° marzo 2018 che rimane ecotossico anche secondo il *Regolamento 997/2017*;
- f) rifiuto non ecotossico secondo l'ADR fino al 28 febbraio 2018, diventato eco tossico per effetto delle modifiche al *CLP* dal 1° marzo 2018 che non è più ecotossico secondo il *Regolamento 997/2017*.

Come organizzarsi in vista dell'imminente 5 luglio 2018?

I produttori e i detentori di rifiuti **sono sollecitati ad effettuare un'analisi di riclassificazione** degli stessi alla luce delle nuove modalità di assegnazione della caratteristica di pericolosità HP14.

Si sottolinea inoltre come vi sia ad oggi una divergenza della classificazione dei rifiuti rispetto all'ADR: se fino ad ora, proprio a seguito della *Legge nazionale 125/2015*, un rifiuto classificato HP14 era da considerare ovviamente merce pericolosa per il trasporto, ora questo non è più così ovvio.

Se da un lato alcuni rifiuti, pericolosi per l'ambiente, saranno esclusi dalla classe 9 dell'ADR, dall'altro lato l'ADR prevede (come il *CLP*) che siano tenuti in considerazione ai fini della classificazione anche i fattori M e di questo si dovrà quindi tenere conto in fase di valutazione e gestione del trasporto.

Come di consueto, i Vostri referenti presso la nostra azienda rimangono a disposizione per coadiuvarVi nella valutazione delle singole casistiche relative ai rifiuti che vengono a noi conferiti.

Cogliamo l'occasione per porgere i più cordiali saluti.

VALLI GESTIONI AMBIENTALI S.R.L.
dr. Francesco Valli